

DISEGNO DI LEGGE

" INCENTIVAZIONE REGIONALE DELLA RICETTIVITA' TURISTICA E DELLE STRUTTURE
TURISTICHE COMPLEMENTARI"

RELATORE: Giuseppe ABBATI

RELAZIONE

Signor Presidente,
Collegli Consiglieri,
la Commissione sviluppo economico dopo un approfondito dibattito ha approvato il D.D.L.: "Incentivazione regionale della ricettività turistica e delle strutture turistiche complementari".

Le notizie contrastanti sul turismo: il 1987 si è chiuso con risultati soddisfacenti con un incremento di circa il 9% sull'86 e si è recuperato il saldo negativo del 5,7% registrato nell'86 sull'85, le brutte notizie si hanno quando si passa al raffronto tra il flusso turistico italiano rispetto a quello internazionale. Nella sola Europa si è registrato un aumento di flussi di oltre il 16%. Una crescita consistente quindi della domanda europea della quale si sono avvantaggiati soprattutto i Paesi a vocazione turistica dell'area continentale europea e dell'area mediterranea, oltre agli U.S.A., e dove però l'Italia ha figurato tono decisamente minore.

Il nostro Paese, per esempio, è all'ultimo posto nella classifica delle nazioni che ricevono turisti che preferiscono l'accoppiamento aereo-albergo. Su 18 milioni di turisti che hanno utilizzato voli charter solamente il 3,7% è venuto in Italia, contro il 59% della Spagna. Questo poi avviene in estate in un momento quindi "ottimale", in inverno la situazione si appesantisce notevolmente.

Ancora la carenza di strutture competitive, servizi pubblici, l'eccessivo costo rispetto ad altre nazioni europee ha animato un ampio confronto sull'opportunità di stabilire un tetto ai contributi da assegnarsi agli imprenditori o meno.

E' prevalsa la tesi che bisogna sostenere e sollecitare iniziative per la costruzione di grandi alberghi; infatti una regione con ben 5 aeroporti, seppure attualmente quasi inutilizzati, non ha una rete alberghiera adeguata. E quindi la Regione deve mobilitarsi per indirizzare le scelte degli operatori; non può fermarsi a constatare le necessità.

Nè può aspettare le decisioni altrui; la nascita di un consorzio di imprese che realizzerà infrastrutture e gestirà servizi è molto

importante. Quale sarà la Regione ove il Consorzio investirà? E' noto che la Effeipi della Fiatimpresit e del Banco di Napoli, una società della Fime e la Nuovo sviluppo della Lega delle cooperative rappresentano le ultime tre adesioni al consorzio per gli interventi turistici nel Meridione che si sta costituendo in questi giorni. Un'iniziativa che verrà organizzata da una decina di aziende. Tutti nomi importanti dell'imprenditoria specializzata nel settore del turismo.


La Sofim dell'IRI, l'Alitalia, la partecipata Aligame, la Finbrescia fanno parte del primo nucleo di promotori che ha cominciato a muoversi insieme a Valtur, Club Méditerranée e Italstat, con il coinvolgimento dell'Insud, l'ente controllato dall'Agenzia per la promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno. Proprio l'Insud si avvia a diventare il cardine dell'organismo che intende mettere a punto progetti ambiziosi per la creazione di infrastrutture e per la gestione di servizi.

Se vogliamo veramente ridurre la disoccupazione dobbiamo puntare sul turismo una delle grandi risorse del Sud che va utilizzata nel migliore dei modi,

La Commissione non ha potuto trarre conclusioni su basi scientifiche non avendo ancora esaminato e approvato il Piano regionale del turismo: la Puglia ha le carte in regola per puntare al turismo utilizzando di più i 700 km. di costa, il sole, il mare e i suoi beni culturali.

Altri motivi di dibattito sono le domande giacenti e la nuova occasione da sfruttare: la locazione finanziaria.

Sarà questo D.D.L. capace di fare decollare la Puglia? certamente no, ma senza dubbio contribuirà a richiamare l'attenzione degli imprenditori che ci auguriamo siano pugliesi a investire in un settore che potrà dare grandi soddisfazioni; ora è tempo di prepararsi per un ulteriore salto di qualità che faccia della Puglia una Regione forte in un settore che deve recuperare e che può dare una risposta concreta alle nostre aspettative di crescita.



Consiglio Regionale
della Puglia

4^a Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 136 del 18/2/88

1. La IV Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 3/2/88 e 18/2/88 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 23/10/87

d.d.l. "Incentivazione regionale della ricettività turistica e delle strutture turistiche complementari". (Atto n. 254/A).

2. Dopo ampia discussione, la IV Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La IV commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

PREMESSO CHE IL PRESIDENTE NON PARTECIPA ALLE VOTAZIONI;

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:


favorevole: Bianco, Mariella, Abbati, Mastrangelo.

contrari: =====

di astensione: Dirodi.

5. La IV Commissione ha designato quale relatore il Commissario Giuseppe Abbati.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



Art. 1
FINALITA'

1. Al fine di promuovere il miglioramento e l'ordinato sviluppo della ricettività alberghiera e turistica considerata di grande rilevanza sociale ed economica, in attuazione del Piano Regionale di Sviluppo e della normativa regionale di attuazione della legge quadro nazionale sul turismo, la Regione Puglia può concedere contributi in conto capitale, nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge per:

- a) costruzione, ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione, trasformazione e completamento di:
- alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici di cui all'art. 6 della L. 17/5/83 n. 217;
 - impianti e servizi turistici complementari, compresi gli impianti sportivi e ricreativi ad essi collegati, purchè aperti al pubblico;
 - esercizi di ristorazione;
 - stabilimenti balneari;
 - agenzie di viaggio e turismo, compreso l'acquisto delle attrezzature per il trasporto dei turisti.
- b) l'arredamento e il rinnovo dell'arredamento degli esercizi di cui alla precedente lettera a).

ART. 1
FINALITA'

1. Al fine di promuovere ed assicurare il miglioramento e l'equilibrio dell'offerta e l'ordinato sviluppo della ricettività alberghiera e turistica considerata di grande rilevanza sociale ed economica, in attuazione del Piano Regionale di Sviluppo e della normativa regionale di attuazione della legge quadro nazionale sul turismo, la Regione Puglia può concedere provvidenze e contributi in conto capitale, nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge per:

IDEM

IDEM

Impianti e servizi turistici complementari, compresi gli impianti sportivi e ricreativi ad essi collegati;

IDEM

IDEM

SOPPRESSO

IDEM

2. Dette iniziative possono essere realizzate anche mediante agevolazioni finanziarie.

6.

Art. 2

PRIORITA'

1. Gli esercizi di cui alla lett. a 1° comma art. 1 devono essere ubicati nelle zone di cui all'art. 6 della L.R. 16/5/85 n. 28.
2. Le iniziative situate nei territori di Comuni dichiarati turisticamente rilevanti sono considerate prioritariamente rispetto a quelle relative ai territori di Comuni dichiarati turisticamente influenti.

Art. 3

SOGGETTI BENEFICIARI E MISURA DEL CONTRIBUTO

1. I contributi in conto capitale per la realizzazione delle opere di cui all'art. 1 sono concessi:
 - a) agli operatori privati;
 - b) agli enti locali e loro consorzi;
 - c) agli altri enti pubblici nonchè alle associazioni e società commerciali costituite ai sensi del C.C., interessate allo sviluppo delle attività turistiche.
2. La misura del contributo è fissata nel 30% della spesa riconosciuta ammissibile per le opere murarie, gli impianti fissi e l'arredamento, compreso l'acquisto dell'immobile già adibito o da adibire ad uso turistico e alberghiero, nonchè l'acquisto del terreno purchè, quest'ultimo, non superi il 50% dell'intero investimento.
3. I contributi di cui sopra non sono cumulabili con altre provvidenze concesse allo stesso titolo, dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti pubblici.

ART.2

PRIORITA'

1. Gli esercizi di cui all'art. 1 lett. a 1° comma devono essere ubicati nelle zone di cui all'art. 6 della L.R. 16/5/85 n. 28.
2. Le iniziative situate nei territori di Comuni dichiarate turisticamente rilevanti sono considerate in via prioritaria quelle relative ai territori di Comuni dichiarati turisticamente influenti è assicurata una quota parte delle risorse dispo-

ART. 3

SOGGETTI BENEFICIARI E MISURA DEL CONTRIBUTO

1. Le provvidenze per la realizzazione delle opere di cui all'art. 1 sono concesse:
 - a) agli operatori privati;
 - b) agli enti locali e loro consorzi;
 - c) agli altri enti pubblici nonchè alle associazioni e società commerciali costituite ai sensi del C.C. interessate allo sviluppo delle attività turistiche.
2. Le provvidenze sono costituite da:
 - 1) Mutuo a tasso agevolato, con ammortamento massimo di 5 anni, nella misura non superiore al 50% della spesa ammissibile nonchè contributo in conto capitale nella misura massima del 15% della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative di cui alla lett.a) dell'art. 1, in alternativa alle provvidenze di cui al n. 1) che precede. Alle iniziative attuate da Enti pubblici o loro Consorzi il contributo in conto capitale è concesso fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile.
 - 2) Contributo in conto capitale nella misura massima della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative di cui alla lett.a) dell'art. 1, in alternativa alle provvidenze di cui al n. 1) che precede. Alle iniziative attuate da Enti pubblici o loro Consorzi il contributo in conto capitale è concesso fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile.

7.

CONTINUA ART. 3

bile;

3) Contributo in conto capitale nella misura massima della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative alla lettera b) dell'art. 1.

3. Per il tasso annuo di interesse da corrispondere in relazione alla concessione dei mutui di cui al n. 1) del presente articolo si fa riferimento alle determinazioni del Ministero delle Finanze.

4. All'uopo la Regione stipulerà apposite convenzioni con istituti di credito e con le società di locazione finanziaria.

5. Nella determinazione della spesa ammissibile può essere compreso anche il prezzo per l'acquisto dell'immobile adibito a uso alberghiero, in misura non superiore al 50% dell'intero investimento.

6. Gli interventi di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse, allo stesso titolo, dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti Pubblici.

Art. 4

PROCEDURE E MODALITA' PER LA RICHIESTA DEI CONTRIBUTI

1. Le domande dirette ad ottenere la concessione dei contributi, indirizzate all'Assessorato regionale al Turismo, devono essere presentate al Sindaco del Comune nel cui territorio l'opera sarà situata e corredata dei seguenti documenti:

- relazione tecnica;
- progetto esecutivo dell'opera;
- concessione edilizia;
- computo metrico estimativo;
- piano finanziario;
- dichiarazione del richiedente, sotto la propria responsabilità, di non aver richiesto o beneficiato - per la medesima opera - di contributi derivanti da leggi statali e regionali;
- nulla-osta necessari ove esistano vincoli sul territorio;
- titolo di proprietà del terreno e/o del fabbricato o, in mancanza, idoneo titolo atto a dimostrare la disponibilità del bene per un periodo almeno pari al vincolo di destinazione turistico-alberghiera di cui al successivo art. 5.

2. Il Sindaco, entro e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, la trasmette all'Assessorato regionale al Turismo, corredata dell'attestazione circa la rispondenza della iniziativa alle destinazioni di zona previste dallo strumento urbanistico vigente nella località, nonché di una relazione sulle esigenze turistiche della località.

3. Le iniziative le cui opere risultino iniziate oltre sei mesi prima della data di presentazione della domanda non sono ammesse a contributo; il Sindaco rilascerà all'uopo idonea certificazione.

ART. 4

PROCEDURE E MODALITA' PER LA RICHIESTA DEI CONTRIB

1. Le domande dirette ad ottenere la concessione dei be
indirizzate all'Assessorato

IDEM

IDEM

.....
nistico vigente nella località.

SOPPRESSO

3. IDEM

VINCOLO DI DESTINAZIONE

1. Gli immobili incentivati ai sensi della presente legge sono vincolati alla specifica destinazione turistico-alberghiera per la durata di venti anni.
2. Il vincolo è reso pubblico a cura e spese del beneficiario mediante trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio.
3. I beneficiari che non sono proprietari dell'immobile sottoscrivono apposita obbligazione personale di mantenimento della destinazione turistico-alberghiera ventennale in forma di atto pubblico.
4. Il Presidente della Giunta, per la dimostrata, sopravvenuta impossibilità della destinazione stessa, può autorizzare, con proprio decreto, su conforme delibera della Giunta Regionale, la cancellazione totale o parziale del vincolo.
5. Tale autorizzazione è concessa previo rimborso totale dei contributi regionali già erogati, nonchè degli interessi legali.

VINCOLO DI DESTINAZIONE

IDEM

IDEM

IDEM

IDEM

.....della destinazione stessa, auto proprio decreto.....

IDEM

ART. 6

CONCESSIONE CONTRIBUTI

1. La Giunta Regionale, tenendo conto delle priorità previste dall'art. 2 della presente legge e nei limiti dello stanziamento di bilancio disponibile, delibera la concessione del contributo.
2. Il provvedimento di concessione del contributo costituisce a tutti gli effetti impegno di spesa per l'erogazione in esso previste a carico del bilancio regionale.

ART.6

CONCESSIONE CONTRIBUTI

1. La Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare, approva interventi semestrali sulla base delle domande venute agli uffici, tenendo conto delle tipologie previste dall'art. 1 punto a) e delle priorità previste dall'art. 2 della legge e nei limiti dello stanziamento di contributo di cui delibera la concessione dei benefici.
2. Il provvedimento di concessione del contributo costituisce a tutti gli effetti impegno di spesa per la erogazione in esso previste a carico del bilancio regionale.

ART. 7

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. L'erogazione dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge avrà luogo con decreto dell'Assessore al Turismo in conformità al provvedimento di cui al precedente articolo:

- per il 50% sulla base di apposito stato di avanzamento dei lavori, da cui risulti l'avvenuta esecuzione di opere per un importo non inferiore alla metà della spesa ammessa; all'uopo il beneficiario stipulerà a favore della Regione apposita fidejussione a garanzia dell'intero importo del contributo con validità fino ad ultimazione dell'opera finanziata;
- per il residuo 50% ad avvenuta ultimazione dei lavori e relativo collaudo.

2. I controlli e gli accertamenti di cui al presente articolo verranno eseguiti da funzionari dell'Assessorato regionale al turismo, unitamente a tecnici del Genio Civile competente per territorio.

ART. 7

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. IDEM

IDEM
vori, attestato dal Direttore dei lavori, da cui risulterà

IDEM

2. IDEM

ART. 8

ABROGAZIONE

1. Sono abrogate le disposizioni di cui alla L.R. 29/6/79 n. 39.
2. Le domande già presentate alla Regione Puglia ai sensi della L.R. 29/6/79 n. 39 si considerano ritualmente proposte. Le stesse, tramite il Sindaco competente per territorio, devono essere corredate della documentazione di cui all'art. 4 entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le domande non documentate nel termine di cui al comma precedente sono archiviate.

ART. 8

ABROGAZIONE

1. Sono abrogate le disposizioni di cui alle LL.RR. n. del 29/6/79.
SOPPRESSO

SOPPRESSO

NORMA TRANSITORIA

1. Le domande già presentate alla Regione Puglia ai sensi delle LL.RR. n. 39 e 36 del 29/6/79 si considerano ritualmente proposte. Le stesse, tramite il Sindaco competente per territorio, devono essere corredate della documentazione di cui all'art. 4 entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le domande non documentate nel termine di cui al comma precedente sono archiviate.

ART. 9

RIDUZIONE MISURA CONTRIBUTO

1. Con l'entrata in vigore della presente legge è ridotta al 30% la misura del contributo di cui al 1° comma dell'art. 3 della legge regionale 12/3/85 n. 8.

ART. 9

RIDUZIONE MISURA CONTRIBUTO

SOPPRESSO

ART. 10

1. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1988, approvato con legge regionale 13/2/87, n. 6:

<u>PARTE 2^ - SPESA -</u>		
<u>VARIAZIONI IN AUMENTO</u>	<u>BIL. COMP.</u>	<u>BIL. CASSA</u>
CAP. 0902020	15.000.000.000	15.000.000.000
<u>VARIAZIONI IN DIMINUZIONE</u>		
CAP. 1602080 "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali da modificare, in sub.cap. ex 0902020	15.000.000.000	15.000.000.000

Per gli esercizi successivi si provvederà con gli stanziamenti dei relativi bilanci.

ART. 9

NORMA FINANZIARIA

IDEM

<u>PARTE 2^ - SPESA -</u>		
<u>VARIAZIONI IN AUMENTO</u>	<u>BIL. COMP.</u>	<u>BIL.</u>
CAP.032101515 -"Incentivazione regionale della ricettività turistica e delle strutture turistiche complementari"	15.000.000.000	15.000.000.000
<u>VARIAZIONI IN DIMINUZIONE</u>		
CAP. 1020040 - "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali da modificare, integrare e abrogare".	15.000.000.000	15.000.000.000

Per gli esercizi successivi si provvederà con gli stanziamenti dei relativi bilanci.

Consiglio Regionale
della Puglia

Bari, 9.3.1988

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

Prot. n. 152/104

Alla IV^a Commissione Consiliare
S E D E

OGGETTO: D.D.L. "Incentivazione regionale della ricettività turistica e delle strutture turistiche complementari".

Si trasmette in allegato, la decisione n.7/P, adottata da questa Commissione nella seduta del 7.3.1988.

10.3.88
104

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

/CB

**Consiglio Regionale
della Puglia**

1. Commissione I
Il testo è in allegato

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 7 /del 7.3.88

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 7.3.88 il seguente atto, trasmesso dalla IV Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 24.2.88.

- D.D.L. "Incentivazione regionale della ricettività turistica e delle strutture complementari".

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

favorevoli: Capozza, Augelli, Bianco, Tarricone, Iafrate. *Em*

contrari:

di astensione:

*Consiglio Regionale
della Puglia*

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

ART. 9

1. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1988, approvato con legge regionale 13.2.87, n.6:

PARTE 2^ - SPESA -

<u>VARIAZIONI IN AUMENTO</u>	<u>BIL. COMP.</u>	<u>BIL. CASSA</u>
CAP.0321015 - Incentivazione regionale della ricettività turistica e delle strutture turistiche complementari".	15.000.000.000	15.000.000.000
<u>VARIAZIONI IN DIMINUZIONE</u>		
CAP.1020040 - "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali da modificare, integrare e abrogare".	15.000.000.000	15.000.000.000

Per gli esercizi successivi si provvederà con gli stanziamenti dei relativi bilanci.